

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 30 APRILE 2013

Delibera n.235

oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – RELAZIONE PROPOSTA DI REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

L’anno duemilatredici, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 16,00 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

PAOLO	ROMANO	Presidente
ANTONIO	VALIANTE	Vice Presidente
BIAGIO	IACOLARE	Vice Presidente
FRANCESCO VINCENZO	NAPPI	Consigliere Questore
NICOLA	MARRAZZO	Consigliere Questore
BIANCA	D’ANGELO	Consigliere Segretario
GENNARO	MUCCIOLO	Consigliere Segretario

Sono assenti: i Cons. A. Valiante e B. Iacolare

Presiede: Pres. P. Romano

Assiste il dirigente: Dott. Fernando De Angelis

RELATORE Pres. P. Romano

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore;

PREMESSO

- **che** con la determina n. 252/Sett.Amm.ne del 23 luglio 2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, dell'affidamento triennale del SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEGLI STABILI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - indetta con Determina dirigenziale n. 67/Sett. Amm.ne del 07 marzo 2011 - in favore de "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA";
- **che** ai fini della successiva stipula del contratto è stato richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli la certificazione antimafia, con nota prot. SETAM n. 2758/P del 2 luglio 2012, richiesta reiterata con nota prot. SETAM n. 3971/P del 17 ottobre 2012;
- **che** in mancanza di un qualsiasi riscontro, con nota prot. SETAM n. 522/P del 31 gennaio 2013, si è proceduto ad un ulteriore sollecito della predetta informativa;
- **che** la società SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE, seconda classificata nella graduatoria provvisoria della citata gara, con nota 03 aprile 2013, acquisita al nostro prot. Gen. 9322/A dell'8 aprile 2013, ha comunicato a questa Amministrazione che, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 01040/2013, la società "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA" non sarebbe stata più in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata;
- **che** con nota prot. SETAM n. 1384/P del 9 aprile 2013, è stato richiesto all'Ufficio Antimafia presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli la conferma, del possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento del servizio da parte del citato istituto di vigilanza privato, anche in considerazione che "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA" è l'attuale affidataria, in proroga, del servizio in oggetto.

CONSIDERATO

- **che** l'Ufficio Antimafia presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, ha trasmesso la nota del 10 aprile 2013, acquisita con prot. SETAM n. 1422/A dell'11 aprile 2013, a firma del Vice Prefetto, dott.^{SS} M. GOGLIA, nella quale venivano riportate notizie concernenti i soci de "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA" che pur non avendo di per se efficacia interdittiva, possono legittimamente costituire adeguata motivazione per l'adozione di un'informativa atipica ai fini di prevenzione antimafia;
- **che** la Giunta Regionale della Campania nei confronti della stessa società "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA" ha disposto la **risoluzione del contratto in essere** per l'espletamento del servizio a seguito di analoga informativa interdittiva atipica (prot. n. I/212Area1/ter/osp del 9 giugno 2011, confermato l'11 febbraio 2013);
- **che** il TAR Campania con la sentenza n. 00090/2012 REG. RIC. - ha respinto il ricorso del citato istituto di vigilanza sia nei confronti della predetta informativa atipica della Prefettura che del decreto della GRC;
- **che** il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1568/2013 REG.RIC. del 22 marzo 2013, ha respinto, in quanto mancante di sufficienti motivi di fondatezza, la domanda di sospensione dell'efficacia della predetta sentenza del TAR Campania;

VISTO

- quanto riportato nella relazione di proposta di revoca dell'affidamento predisposta dal Responsabile del Settore Amministrazione che, allegata, forma parte integrante del presente atto;


a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto ed approvare la relazione di proposta di revoca dell'affidamento predisposta dal Responsabile del Settore Amministrazione;
- di incaricare il Responsabile del Settore Amministrazione ad attivare tutte le procedure consequenziali;
- di continuare ad avvalersi della proroga attualmente in corso con società "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA", nelle more delle acquisizioni delle informative per l'impresa a seguire in graduatoria per l'eventuale affidamento ad essa del servizio medesimo;
- di trasmettere il presente atto all'A.G.C., al Settore Presidenza, e al Settore Amministrazione ed Economato per gli adempimenti consequenziali di competenza.


IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



VISTO: PER LA REGOLARITÀ TECNICA ED ISTRUTTORIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE ED ECONOMATO
dott.^{ssa} MARIA GRAZIA GIOVENCO



VISTO: PER LA LEGITTIMITÀ
IL RESPONSABILE DELL'AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
dott. FERNANDO DE ANGELIS





RELAZIONE

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE PROPOSTA DI REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE

Con la determina n. 252/Sett.Amm.ne del 23 luglio 2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, dell'affidamento triennale del SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEGLI STABILI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - indetta con Determina dirigenziale n. 67/Sett. Amm.ne del 07 marzo 2011 - in favore de "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA".

Ai fini della successiva stipula del contratto è stato richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli la certificazione antimafia, con nota prot. SETAM n. 2758/P del 2 luglio 2012. In assenza di qualsiasi riscontro la predetta richiesta è stata reiterata con nota prot. SETAM n. 3971/P del 17 ottobre 2012.

Considerata la particolarità del servizio da affidare, anche per assicurare la massima trasparenza dell'operato di questa Amministrazione, malgrado che il disposto normativo di cui all'art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 252/98, consente alle Amministrazioni di procedere alla stipulazione del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza delle informazioni antimafia prefettizie, sia nell'ipotesi dell'infruttuoso decorso del termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, sia in caso d'urgenza, si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore sollecito della predetta informativa, con nota prot. SETAM n. 522/P del 31 gennaio 2013.

La società **SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE**, seconda classificata nella graduatoria provvisoria della citata gara, con nota 03 aprile 2013, acquisita al nostro prot. Gen. 9322/A dell'8 aprile 2013, ha comunicato a questa Amministrazione che, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 01040/2013, la società "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA" non sarebbe stata più in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata.

Questa Amministrazione con nota prot. SETAM n. 1384/P del 9 aprile 2013, ha infatti richiesto all'Ufficio Antimafia presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli la conferma, anche in considerazione che "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA" è l'attuale affidataria, in proroga, del servizio in oggetto, del possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento del servizio da parte del citato istituto di vigilanza privato.

A riscontro di tale richiesta, l'Ufficio Antimafia presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, ha trasmesso la nota del 10 aprile 2013, acquisita con prot. SETAM n. 1422/A dell'11 aprile 2013, a firma del Vice Prefetto, dott.^{SSA} M. Goglia, nella quale è riportato che *"dagli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, non risultano - nei confronti dell'impresa in argomento, del legale rappresentante della stessa e dei consiglieri - provvedimenti o procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione, né la sussistenza delle cause di divieto, sospensione e decadenza sancite dall'art. 10 della Legge 575/65 con riferimento alle previsioni di cui al D.L.gvo 490/94, nè si rilevano provvedimenti che dispongano una misura cautelare o il giudizio, ovvero, che rechino una condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti di cui agli artt. 629, 644, 648/bis e 648 ter del C.P. o dell'art.51, comma 3 bis, del codice di procedura penale"*. Contestualmente, la stessa nota nel



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE AMMINISTRAZIONE ED ECONOMATO

prosieguo sottolineava che *"... , gli approfondimenti di seguito illustrati, esaminati, tra l'altro, dal Gruppo Ispettivo Antimafia nel corso di varie sedute, anche se al momento non assumono carattere di gravità e concordanza tali da giustificare un effetto interdittivo automatico, possono legittimamente costituire adeguata motivazione per l'adozione di un'informativa atipica ai fini di prevenzione antimafia"*, per poi nella parte conclusiva riportare in virgolettato la conclusione della relazione finale della Commissione Interforze che recita testualmente: *"sul conto della Vigilante srl non sono stati lumeggiati allo stato elementi idonei per ipotizzare l'ingerenza della criminalità organizzata nelle scelte dei soci e degli amministratori della società"*.

Va anche però sottolineato che la **"informativa antimafia atipica"** – risalente all'art. 1-septies del DL 629/1982, e poi richiamato dall'art. 10, comma 9, del DPR 252/1998 - **non è più presente nel corpo legislativo organico in materia antimafia**, costituito dal Codice Antimafia adottato con d.lgs 6/9/2011, n. 159. Anzi, l'originaria versione degli artt. 116, comma 4, e 120, comma 2, del Codice antimafia ne prevedeva espressamente l'abrogazione, e solo di recente, con il d.lgs "correttivo" 15 novembre 2012, n. 218, tale espressa abrogazione è venuta meno, ferma restando l'esclusione dell'informativa antimafia atipica dal corpo del Codice Antimafia, permanendo però in vigore nell'ordinamento l'art. 1-septies del D.L. n. 629/1982.

Questo dato normativo è confermato dal Ministero dell'Interno, con la circolare dell'8 febbraio 2013, interpretativa del Decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218, in relazione alle informazioni atipiche di cui all'art. 1-septies del D.L. n. 629/1982, rinviava alle Linee Guida (pubblicate sulla GURI n. 17 del 21 gennaio 2013) adottate, in proposito, dal Comitato per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere (CCASGO) nella seduta del 19 dicembre 2012.

Se tali sono le premesse non può però non tenersi in debito conto la vicenda giudiziale che ha coinvolto la stessa impresa già aggiudicataria nella medesima fattispecie avente, però, come controparte la Giunta regionale e l'U.T.G. di Napoli. Si ritiene infatti di dovere necessariamente sottolineare l'azione assunta, con decreto dirigenziale n. 1 del 2 gennaio 2012, dalla Giunta Regionale della Campania nei confronti della stessa società **"LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA"** di **risoluzione del contratto in essere** per l'espletamento del servizio a seguito di analoga informativa interdittiva atipica (prot. n. I/212Area1/ter/osp del 9 giugno 2011, confermato l'11 febbraio 2013), di fatto consolidata dalla sentenza del TAR n. 00090/2012 REG.RIC. - che ha respinto il ricorso del citato istituto di vigilanza sia nei confronti della predetta informativa atipica della Prefettura che del decreto della GRC.

Il TAR Campania ha sottolineato come a motivare il provvedimento di risoluzione del contratto *"è sufficiente l'individuazione della presupposta informativa antimafia e del conseguente vincolo che, dal suo effetto interdittivo, discende per la stazione appaltante"* la quale può evidenziare *"la preminenza della tutela dell'ordine pubblico e della prevenzione rispetto alle esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto"*.

Il medesimo giudice, richiamando anche suoi precedenti orientamenti ha sottolineato come *"il potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia – alle fattispecie tipiche di natura successiva e a quelle supplementari atipiche – ... sia estremamente ridotto"*, ritenendo che l'informativa prefettizia al suo esame ed oggetto del ricorso *"produce un effetto giuridico parzialmente vincolante per la stazione appaltante che è tendenzialmente vincolata a dare prevalenza alle esigenze di tutela antimafia; in tal senso è orientamento costante che nella logica del suo ordinario sviluppo l'azione amministrativa imporrebbe l'adozione della misura inibitoria"*.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE AMMINISTRAZIONE ED ECONOMATO

Tale posizione è stata ulteriormente rafforzata dalla consequenziale ordinanza del Consiglio di Stato n. 1568/2013 REG.RIC. del 22 marzo 2013, nel respingere, in quanto mancante di sufficienti motivi di fondatezza, la domanda di sospensione dell'efficacia della predetta sentenza del TAR Campania.

Ora, pur presente una vasta giurisprudenza prudenziale sull'utilizzo inibitorio della discrezionalità della stazione appaltante nei confronti di informative prefettizie provvisorie, apparirebbe contraddittorio per questa Amministrazione assumere determinazioni configgenti rispetto a quanto assunto dall'organo di giustizia amministrativa campano nei confronti della medesima fattispecie oggettiva, considerato, tra l'altro, che allo stato si è proceduto alla **sola aggiudicazione dell'appalto**, nei confronti della società "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA".

In ragione di tutto quanto sopra esposto e considerato si ritiene di dovere avviare le procedure di revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento triennale del SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NEGLI STABILI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - in favore de "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA" e, al contempo, provvedere a richiedere alla società di vigilanza seconda nella graduatoria finale della detta gara, nonché alla terza della medesima graduatoria, la documentazione necessaria alla richiesta della certificazione antimafia per procedere alla nuova aggiudicazione.

Naturalmente al fine di non pregiudicare l'esigenza imprescindibile di garantire la sicurezza del Consiglio Regionale, che comunque può considerarsi obiettivo sensibile, mantenendo al contempo il livello di occupazionale del personale addetto al servizio di vigilanza armata, per il quale nel bando è stata prevista la clausola di assorbimento attraverso passaggio di cantiere, si sottopone alla valutazione di codesto autorevole Ufficio di Presidenza, se nelle more delle acquisizioni delle informative per l'impresa a seguire in graduatoria per l'eventuale affidamento ad essa del servizio medesimo, possa comunque, per il tempo strettamente indispensabile a ciò, continuarsi ad avvalersi della proroga attualmente in corso con società "LA VIGILANTE s.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA", atteso comunque che il tenore dell'informativa, se non consentirebbe da un lato la stipula di un nuovo contratto, non palesa al contempo elementi da fare ritenere presenti situazioni di immediata gravità tali da imporre l'immediato allontanamento della stessa, con pregiudizio alla continuità del servizio, anche considerando le riserve riportate nella citata informativa prefettizia del 10 aprile 2013, (prot. SETAM n. 1422/A dell'11 aprile 2013), dove viene enunciato che sulla seconda in graduatoria società **SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE** "sono in corso articolati e approfonditi accertamenti".

Il Responsabile del Settore Amministrazione

dott.^{ssa} MARA GRAZIA GIOVENCO